



Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali

A.C. 1606

Dossier n° 82 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
23 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1606
Titolo:	Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Iniziativa:	Governativa
Commissioni competenti:	X Attività produttive, VIII Ambiente
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in **autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia**. In particolare, il comma 1 attribuisce - fino al 31 dicembre 2030 - nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, priorità ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici per l'approvvigionamento energetico delle imprese elettrivore. Il comma 2 prevede la definizione - da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto in esame - di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da rinnovabili da parte di tali imprese. Il meccanismo consente alle imprese di richiedere al GSE un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione o oggetto di potenziamento, nelle more della loro entrata in esercizio, da restituirsi successivamente. Il comma 3 prevede che i relativi oneri trovino copertura a valere sugli oneri generali del sistema elettrico. Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A.

L'**articolo 2** detta una nuova disciplina, sostitutiva dell'articolo 16 del D.L. n. 17/2022, volta all'**incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare**, a prezzi calmierati, **ad imprese gasivore**. Qualifica, inoltre, come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stata rilasciata l'autorizzazione.

L'**articolo 3** proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, la durata delle **concessioni geotermiche** in essere e fissa il termine per l'indizione della gara per la loro riassegnazione in due, anziché tre, anni prima della loro scadenza. Permette, inoltre, al concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione per un periodo non superiore a 20 anni.

L'**articolo 4** riconosce **alle Regioni un incentivo finanziario ad ospitare impianti a fonti rinnovabili**, attraverso l'istituzione di un **Fondo** presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alimentato, in parte, con i **proventi delle aste CO2**, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e, in parte, con **contributi** (10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto) versati dai **titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW**, il cui titolo per la costruzione degli impianti stessi sia stato acquisito nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030. Un decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle

risorse. Il versamento del contributo è escluso per i titolari di impianti geotermici e per i titolari di impianti idroelettrici, già tenuti al pagamento dei contributi disposti dalla pertinente disciplina.

L'**articolo 5** istituisce un **meccanismo** per la **contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili**, prevedendo che, fino alla data di entrata in operatività dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applichino **prezzi minimi** garantiti definiti dall'ARERA. L'articolo, inoltre, prevede che il decreto di istituzione della Commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'**articolo 6** prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di **sistemi di condensazione ad aria** che non comporti incremento della potenza elettrica sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In materia di VIA, i medesimi interventi possono essere sottoposti a *pre-screening*; analogamente, ai fini dell'AIA, le modifiche progettate sono comunicate all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero, se ritiene le modifiche sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza. I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica.

L'**articolo 7** apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della **disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS)**, specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il **rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2**.

L'**articolo 8** stabilisce che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblichi un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale, di aree demaniali marittime destinate alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare. Tali aree demaniali sono individuate, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine succitato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti.

L'**articolo 9** prevede, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A. di un **Portale digitale** che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'Arera e alle regioni l'accesso alle informazioni sugli **interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale** e sulle **richieste di connessione** alla rete di nuovi impianti da fonti rinnovabili. I commi da 5 a 9 prevedono che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione di taluni **interventi sulle reti di distribuzione finanziati dal PNRR** siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, salvo non sussistano specifici vincoli o richiedano la dichiarazione di pubblica utilità o una variante agli strumenti urbanistici. In tal caso, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, rilasciata a valle di una conferenza di servizi asincrona, con tempi abbreviati e modalità semplificate di rilascio del provvedimento finale.

L'**articolo 10**, comma 1, stanziava 96,7 milioni di euro per il finanziamento di **progetti** di realizzazione o ammodernamento di **sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento**. Il comma 2, invece, dispone che il 50% dei proventi delle aste CO2 maturate nel 2022 sia assegnato ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*: nella misura dell'80% al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20% al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'**articolo 11** reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del **Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi** da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un **procedimento alternativo** a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee - CNAI), il quale prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidature (CNAA).

In relazione alle modifiche introdotte, la relazione illustrativa evidenzia che "sommando le tempistiche previste dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, incluse quelle relative alla procedura di VAS (della durata di circa 5 mesi), l'adozione del decreto di approvazione della CNAA da parte dei Ministri competenti avverrà entro massimo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. In questa eventualità, le successive fasi procedurali risulteranno

notevolmente semplificate nonché facilitate, in quanto si passerà direttamente al raggiungimento dell'intesa delle Regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidature, o del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari. In alternativa, in assenza di autocandidature, o nel caso che le medesime non siano risultate idonee, il decreto di approvazione della CNAI avverrà entro massimo 9 mesi. L'iter procedurale proseguirà, quindi, come già previsto dall'articolo 27 del d.l.gs. n. 31 del 2010, con tempistiche attese tuttavia ragionevolmente più lunghe in ragione della necessità preventiva di raggiungere l'intesa con le regioni o i territori interessati".

L'**articolo 12** attribuisce all'ENEA il compito di istituire un **registro delle tipologie di moduli fotovoltaici**, per una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

L'**articolo 13** dispone il **refinanziamento del Fondo italiano per il clima**, istituito dall'articolo 1, comma 488, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della medesima legge n. 234/2021 (consistenti in operazioni di assunzione di capitale di rischio, concessione di finanziamenti e rilascio di garanzie).

L'**articolo 14**, al comma 1, stanziava un milione di euro per svolgere campagne informative sulla **cessazione del servizio di maggior tutela** nel settore elettrico. Al comma 2, trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare le iniziative finanziate dal fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato. Il comma 3 disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendone l'erogazione ai clienti vulnerabili da parte di operatori individuati tramite procedure competitive e affidando l'approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso ad Acquirente Unico. Il comma 4 prevede, anziché l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali a favore del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela, che le imprese esercenti il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla aggiudicazione del servizio di vulnerabilità. Il comma 5 prevede che l'addebito diretto per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità. Il comma 6 dispone che, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele graduali, il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori sia stabilito tra il 9 e il 10 gennaio 2024. Il comma 7 prevede che Acquirente Unico monitori le condizioni praticate ai clienti domestici nonché la corretta erogazione del servizio a tutele graduali e che l'ARERA trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sugli esiti di tale attività.

L'**articolo 15** reca modificazioni alla normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili **contributi economici** finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle **regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** interessati dagli **eventi alluvionali** verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai **danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità**.

L'**articolo 16** consente, nei casi di **ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.

L'**articolo 17** prevede che le **imprese agricole**, ubicate nella **regione Toscana**, che hanno subito **danni in conseguenza degli eventi atmosferici** verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono **accedere alle misure di indennizzo**- di cui all'articolo 5, D. Lgs. n.102/2004 - anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative. Inoltre, la regione Toscana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 18** dispone l'applicazione, nei territori della **Toscana** interessati dagli eventi alluvionali, del regime di aiuto per le **aree di crisi industriale** e stanziava, a tal fine, sino a 50 milioni di euro.

L'**articolo 19, comma 1**, consente il riutilizzo dei **materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere**, in ambienti terrestri e marino-costieri, anche per singola frazione granulometrica, senza più prevedere l'emanazione di un regolamento ministeriale, per disciplinare le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.

L'**articolo 19, al comma 2**, dispone l'**abrogazione** della norma che prevede la **rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali** di sistema elettrico.

L'**articolo 19, comma 3**, sopprime la previsione dettata dall'art. 19-ter del D.L. 17/2022 relativa alla emanazione di un regolamento ministeriale per stabilire gli *standard* tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di **illuminazione pubblica degli enti locali**.

L'**articolo 19, comma 4**, prevede l'abrogazione della disposizione (introdotta con il decreto-legge 176/2022) che consente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di accedere, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del **Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas**.

L'**articolo 20** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'**articolo 21** dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto, indicandola nel 10 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Relazioni allegata o richieste

Il disegno di legge di conversione del decreto legge (AC. [1606](#)) è corredato della relativa relazione illustrativa e relazione tecnica.

Motivazione della necessità ed urgenza

Le premesse al decreto-legge rilevano la **straordinaria necessità ed urgenza di**:

- introdurre **misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione**;
- introdurre **misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile**;
- introdurre disposizioni in materia di **ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali** verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Ulteriori elementi di valutazione circa la straordinaria necessità e urgenza delle misure contenute nel decreto-legge sono indicati nella **Relazione illustrativa**.

Con riguardo all'**articolo 1**, si evidenzia che la disposizione riveste carattere di urgenza in ragione del fatto che, nell'attuale contesto di mercato, caratterizzato da dinamiche incerte anche per effetto del conflitto russo-ucraino e delle conseguenti ricadute geopolitiche, l'esposizione alla volatilità dei prezzi dell'energia elettrica costituisce un elemento di rischio per la competitività internazionale delle imprese energivore e richiede misure tempestive, funzionali a contenere la crescita dei costi energetici, anche attraverso un maggior ricorso all'autoproduzione da fonti rinnovabili.

In merito all'**articolo 2**, si osserva che, tenuto conto dell'attuale contesto geo-politico e dell'avvio dell'anno termico, la disposizione riveste carattere di urgenza sia per l'esigenza di assicurare adeguati livelli di sicurezza delle forniture di gas, sia per evitare che l'esposizione alla volatilità dei prezzi del gas (quale riverbio del conflitto russo-ucraino e del suo perdurare) mette a repentaglio la competitività internazionale delle imprese cosiddette "gasivore". Tale ultima esigenza, in particolare, richiede misure tempestive, funzionali non solo a garantire la messa a disposizione di adeguati quantitativi di gas, ma anche a contenere la crescita dei costi energetici.

L'**articolo 3** reca disposizioni indifferibili e urgenti correlate all'esigenza di raggiungere i *target* di decarbonizzazione al 2030 e di aumentare la sicurezza energetica nazionale, promuovendo gli investimenti nel settore. Inoltre, l'intervento si caratterizza come urgente avuto riguardo al termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, in combinato con il termine per l'avvio di procedure di riassegnazione delle concessioni stesse ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 22/2010: il primo è, infatti, fissato alla data del 31 dicembre 2025; il secondo è stabilito in tre anni prima della data di scadenza delle concessioni. Si è, tuttavia, verificata una situazione di stallo, cui è necessario porre celermente rimedio. Un ulteriore prolungamento di tale fase di stallo finirebbe per incidere sensibilmente sugli investimenti nel settore, i quali appaiono, invece, fondamentali per garantire il contributo della risorsa geotermica verso la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione e di autonomia energetica nazionale.

L'urgenza della misura di cui all'**articolo 4** deriva dall'esigenza di raggiungere gli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione al 2030, contando anche sul contributo delle regioni. In altri termini, l'esigenza, non differibile, è quella di offrire un quadro completo alle regioni per incentivarle a ospitare impianti a fonti rinnovabili tenuto conto che lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica avente a oggetto la fissazione di criteri nazionali per l'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 è attualmente all'esame della Conferenza unificata.

L'urgenza della misura contenuta all'**articolo 5** deriva dall'esigenza di evitare la chiusura degli impianti che, dal 31 settembre ultimo scorso, non godono più della garanzia di copertura dei costi assicurata dal cosiddetto "programma di massimizzazione a carbone" (di cui all'articolo 5-*bis* del D.L. n. 14/2022).

Quanto all'**articolo 6**, la relazione segnala l'urgenza della misura derivante dalla circostanza che, quanto prima trovano applicazione le semplificazioni delle procedure autorizzatorie per la realizzazione di condensatori ad aria presso le centrali termoelettriche esistenti, tanto più si riduce il rischio di inadeguatezze

del sistema elettrico - suscettibile di comportare interventi di disalimentazione dei prelievi - in presenza di eventi siccitosi (in particolare nel periodo tra giugno ed inizio agosto).

L'urgenza delle misure proposte all'**articolo 7** deriva dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti "*Hard to abate*" (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi "proteggendole" dal rischio di un aumento del costo delle quote ETS in un contesto di eliminazione delle misure di *carbon leakage*, con connesse problematiche di competitività.

In relazione all'**articolo 8**, si afferma che la misura è urgente per raggiungere gli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione al 2030, anche attraverso la creazione di una filiera nazionale dell'industria dell'eolico galleggiante *off-shore*.

Le disposizioni di cui all'**articolo 9** sono giudicate urgenti per consentire il raggiungimento degli obiettivi PNRR in tema di adeguamento delle infrastrutture di rete dinanzi ai processi di decarbonizzazione e di transizione verso modelli di generazione diffusa dell'energia elettrica da fonti di energia rinnovabile.

Nell'illustrare il contenuto dell'**articolo 10**, la relazione illustrativa segnala che sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul PNRR. La Commissione europea ha disposto che solo 14 progetti sui 29 approvati risultano compatibili con i principi stabiliti dal PNRR. I progetti richiamati appaiono però meritevoli di finanziamento, in ragione del contributo che potranno offrire alla mitigazione delle emissioni di gas serra.

Quanto all'**articolo 11**, l'urgenza delle misura proposta è da ricercarsi nell'esigenza di giungere, in tempi rapidi, alla localizzazione e alla successiva messa in esercizio del Deposito nazionale, così da accelerare le attività di decommissioning delle installazioni nucleari e provvedere allo stoccaggio dei rifiuti nucleari trattati derivanti da riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato e che, sulla base degli accordi sottoscritti, ci siamo impegnati a ricevere entro termini dati ormai scaduti o in scadenza.

Nell'illustrare il contenuto dell'**articolo 12**, la relazione illustrativa osserva che il Piano REPowerEU prevede l'installazione nell'Ue nel prossimo decennio di almeno 60GW di moduli fotovoltaici, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione ed accrescere l'indipendenza energetica. E' ritenuto essenziale selezionare la migliore tecnologia ed i migliori prodotti per gestire il processo con efficienza e sostenibilità.

Con riguardo all'**articolo 13**, si osserva che la norma prevede il rifinanziamento del "Fondo italiano per il clima", destinato al finanziamento di interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale.

La relazione illustrativa prosegue sottolineando come l'**articolo 14** costituisca attuazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, la quale ha stabilito un percorso per promuovere l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia e il rafforzamento delle condizioni competitive del mercato stesso.

Come si evince dalla relazione illustrativa, gli **articoli 15, 16 e 17** si giustificano sotto il profilo della straordinaria necessità ed urgenza in quanto recanti misure di chiarimento di disposizioni già vigenti per far fronte ad eventi alluvionali e - per il caso dell'articolo 17 - norme di semplificazione per il godimento di misure di indennizzo per le imprese agricole ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023.

L'**articolo 18**, come chiarisce la relazione illustrativa, detta disposizioni per destinare risorse disponibili a valere sul Fondo per la crescita sostenibile per le aree interessate da situazioni di crisi industriale ai territori della Regione Toscana di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il **Capo I (artt. 1- 14)** del provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di **competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia** di cui all'[articolo 117, terzo comma Cost.](#), nonché alla materia di competenza esclusiva statale della **concorrenza** di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e) Cost., sia nella misura in cui attiene la regolazione dei profili concorrenziali dei mercati (vedasi, in particolare gli articoli 3 e 14 del decreto-legge), sia nella misura in cui comprende (come chiarito nella sentenza n. 14 del 2003) la disciplina di strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese (vedasi in particolare gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 10).

Appare utile rammentare, in merito alla materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, come la Corte Costituzionale abbia chiarito che "l'espressione utilizzata nel [terzo comma dell'art. 117 Cost.](#) debba ritenersi corrispondere alla nozione di "**settore energetico**", così come alla nozione di "**politica energetica nazionale**" ([sentenza n. 383 del 2005](#)).

A tale proposito, la Corte Costituzionale ha rilevato che la riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha introdotto la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ma spetta comunque «allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. - come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della concorrenza (C. Cost. sentenza n. 1 del

2008) -, oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenza 383 del 2005 e sentenza 117 del 2022).

Con specifico riguardo al settore della geotermia, nella [sentenza n.112/2011](#), la Corte ha poi evidenziato che le **"risorse geotermiche"** costituiscono un **bene giuridico multifunzionale**, per le **diverse utilità** che esse esprimono: **quella economica, relativa alla produzione di energia**, e quella **ambientale** conseguente al fatto che esse costituiscono una **fonte di energia rinnovabile** e, quindi, compatibile con la tutela dell'ambiente. Energia e ambiente (...) non sono più termini antitetici, ma conciliabili tra loro. Le risorse geotermiche sono, contemporaneamente, un **bene giuridico economico-produttivo** e un **bene ambientale** (sentenze n. 1 del 2010, n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008).

Rilevano, inoltre, la materia di competenza esclusiva dello Stato in materia di **tutela dell'ambiente** (articolo **117, secondo comma, lett. s)**), materia-obiettivo alla quale sono riconducibili le disposizioni del decreto-legge volte a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili (artt. 1, 3, 4, 5, 8 e 12) e il ricorso a tecnologie volte a ridurre l'impatto sull'ambiente di determinate attività (artt. 7, 10, 11 e 13).

Nella più recente sentenza n. 27 del 2023, la Corte ha anche ribadito "la **necessità di garantire la «massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, quale obiettivo perseguito a livello europeo** dalle direttive 2007/77/CE, 2009/28/CE e 2018/2001/UE, nonché dalle norme nazionali di attuazione (D.Lgs. n. 387/2003, D.Lgs. n. 28/2011 e, da ultimo, D.Lgs. n. 199/2021), «nel comune intento "di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra" (sentenza n. 275 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del 2012), onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici (sentenza n. 77 del 2022)» (sentenze n. 216 e n. 121 del 2022). Di qui ha disposto l'illegittimità anche per violazione dell'articolo 117, primo comma, di disposizioni di carattere regionale volte a sospendere i procedimenti di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili o limitarne la realizzazione in forza di vincoli non coerenti con i principi stabiliti a livello statale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Quanto alle misure contenute nel **Capo II** (artt. 15-18), queste sono prevalentemente riconducibili, nel loro complesso, alla materia **protezione civile** - definita dall'[art. 1 del d.lgs. n. 1 del 2018](#) (Codice della protezione civile) come l'insieme di competenze e attività volte a tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai pericoli o danni derivanti da eventi calamitosi -, la quale è ascritta dall'[articolo 117, terzo comma, della Costituzione](#), alla **legislazione concorrente** dello Stato e delle regioni, oltre che alla **tutela concorrenza, di competenza esclusiva statale** ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) Cost.

Il **Capo III** (artt. 19-21) contiene anch'esso, all'articolo 19, disposizioni riconducibili alla materia di **competenza concorrente produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia** di cui all'[articolo 117, terzo comma Cost](#), nonché alla **tutela concorrenza** e alla **tutela dell'ambiente**, materie di **competenza esclusiva statale** ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) ed s) Cost.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

- l'**articolo 4, comma 4**, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare **d'intesa con la Conferenza unificata**, la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo, dal medesimo articolo istituito, per incentivare le stesse a ospitare impianti a fonti rinnovabili;
- l'**articolo 8, comma 2**, stabilisce che le aree demaniali marittime destinate alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentite**, tra gli altri soggetti, anche **le regioni territorialmente competenti**;
- l'**articolo 9, comma 2** prevede l'**accesso delle regioni** al Portale digitale sugli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione da fonti rinnovabili;
- l'**articolo 9, comma 7** rinvia alla **vigente normativa regionale** per la disciplina del procedimento di autorizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi;
- l'**articolo 11** garantisce il **coinvolgimento delle regioni** nei vari passaggi in cui si snoda il **procedimento alternativo** previsto per l'individuazione del sito del **Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi** da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico.

Attribuzione di poteri normativi

L'**articolo 1, comma 2**, prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che definisca un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'**articolo 4, comma 4**, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo, dal medesimo articolo istituito, per incentivare le stesse a ospitare impianti a fonti rinnovabili (attraverso misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del relativo territorio).

L'**articolo 5, comma 1**, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la definizione dei criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione, da parte di Tema S.p.A., del meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legge qui in esame.

L'**articolo 8, comma 2**, prevede l'individuazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, delle aree demaniali marittime nel Mezzogiorno da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

Cost082	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	✕ CD_attProd
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente